

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Il Presidente f.f.**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Data protocollo

Oggetto: nota MLPS 2904 del 03/03/2023 –
Articolo 56 del Codice del Terzo settore,
decorrenza del requisito di anzianità di
iscrizione al RUNTS

Alla c.a. Comitati Regionali
 Comitati delle Province Autonome
 Comitati Territoriali

e p.c. Consiglio Direttivo Nazionale
 Segretario Generale
 Segretari Regionali

Cari Presidenti,

condivido con Voi un'importante **nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 2904 del 03/03/2023)** avente ad oggetto l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, che si allega alla presente.

Come sapete, l'articolo citato consente alle Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere **convenzioni** con APS e **ODV** per lo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generali, purché detti enti siano iscritti al RUNTS da almeno 6 mesi. Detto requisito intende assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell'ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti.

Ebbene, con quest'ultima nota interpretativa, il Ministero ha chiarito che la decorrenza del requisito di anzianità di iscrizione [...] deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli **articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice**; esse stabilivano che, nelle more dell'istituzione del RUNTS, il requisito di iscrizione si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei **registri** previsti dalle **previgenti** normative di settore (registri regionali delle APS e delle ODV).

Pertanto, il delineato **principio di continuità** comporta l'**inclusione, nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, anche del periodo precedentemente maturato in uno dei registri** previsti dalle leggi n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e n. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Detto principio trova applicazione **anche con riferimento** alle **convenzioni** stipulate **ai sensi dell'articolo 57 del Codice** (servizi di trasporto sanitario di **emergenza e urgenza**).

Quanto finora detto deve leggersi in combinato disposto con le vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 del noto d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, avente ad oggetto la riorganizzazione della CRI.

Colgo l'occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti.

Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rep. n. 64351
Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39 06-55100500

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

mail: segreteria.presidente@cri.it
pec: comitato.nazionale@cert.cri.it



Al Forum nazionale del Terzo settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it

Oggetto: Articolo 56 del Codice del Terzo settore. Convenzioni con APS e ODV.

Con la nota n. 123-23/VP/mm del 2 marzo 2023, codesta associazione ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero un quesito in ordine all'interpretazione dell'articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui subordina la facoltà da parte delle PP.AA. di attivare le convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generali alla sussistenza del requisito, in capo alle ODV e alle APS potenziali parti del costituendo rapporto convenzionale, dell'anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi. L'istante evidenzia che nei bandi emanati da diverse amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti. Ad avviso di codesta associazione, sembrerebbe corretto verificare tale requisito alla luce dell'anzianità di iscrizione complessiva degli enti, dunque computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione.

La risposta al quesito prospettato deve essere fornita alla luce della necessaria lettura sistemica delle disposizioni codicistiche che ne deve accompagnare la corretta applicazione. In tal senso, va premesso che il legislatore, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma in oggetto, ha individuato, oltre al requisito qualificatorio costituito dall'iscrizione al RUNTS dell'ente in una delle sezioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore (e ciò in ragione della prevalenza dell'apporto della componente volontaristica nello svolgimento delle attività di interesse generale che caratterizza le ODV e le APS) l'ulteriore requisito dell'anzianità minima di iscrizione al RUNTS di sei mesi, atto ad assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell'ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti ai fini dell'individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi ai sensi della norma in esame.

La decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: la prima disposizione stabilisce che il requisito dell'iscrizione

al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell'istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati, secondo il richiamo contenuto nel comma 2 del medesimo articolo, i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti, rispettivamente, ai sensi delle cennate leggi n.266/1991 e n. 383/2000. L'articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

L'inequivoco principio di continuità fissato dalle norme appena richiamate tra l'iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e l'iscrizione dell'ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS, non può che portare alla logica conclusione che include nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.

Ai suddetti fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica non potrà, viceversa, valere, l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.

Il ricorso allo strumento convenzionale potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS medesimo.

Le considerazioni sopra sviluppate valgono naturalmente anche con riferimento all'articolo 57 del Codice, che, parimenti, richiede, ai fini dell'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza, il requisito temporale, in capo alle ODV, dell'anzianità minima semestrale di iscrizione al RUNTS. In tal caso potrà quindi essere utilmente computato il pregresso continuativo periodo di iscrizione nel registro ex l. n. 266/1991.

Considerata la sua portata generale, la presente nota sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di Terzo settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione al Codice dell'Amministrazione Digitale e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 36